



①

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE PER IL PERSONALE
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

STIPULATO

AI SENSI DELL'ART.3, COMMI 1, 2, 3, DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE
DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 2002-2005.

VISTO l'art.3 dell'Accordo Quadro Nazionale di Amministrazione 2002-2005, ai commi 1, 2, 3,
per il personale appartenente del Corpo di Polizia Penitenziaria;

IL PROVVEDITORE REGIONALE

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

S.A.P.Pe.; C.I.S.L. F.P.S./P.P.; C.G.I.L. F.P./P.P.; U.I.L. P.A./P.P.;
F.S.A. C.N.P.P. S.I.A.P.Pe. ;

Stipulano il presente Protocollo d'intesa:



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

(PRINCIPI)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

- *Il presente protocollo d'intesa si propone di rafforzare il sistema e il valore delle relazioni sindacali in ambito regionale e pertanto in tutte le sedi di contrattazione decentrata. Tale sistema, pertanto, è finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame e tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti con le OO.SS. favorendone la partecipazione. Tali obiettivi sono da ritenersi pregiudiziali al conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ordinamento Penitenziario attraverso un'organizzazione del lavoro e una gestione dell'area della Sicurezza di ogni singola sede che siano state condivise tramite le procedure della contrattazione;*
- *Il presente protocollo pertanto definisce principi e direttive per l'applicazione uniforme delle materie di cui all'art.24, comma 5, lettere c,f,g,h,i e comma 6, lettere a,b,c,d,e del DPR n.164/2002, nonché all'art.8, commi 4 e 5 dell'accordo nazionale quadro di amministrazione 2002-2005 per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;*
- *Il presente protocollo si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'art.26 della Legge 15.12.1990 n.395, in servizio anche provvisorio nelle sedi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana e non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto D.P.R., né può comportare oneri eccedenti le risorse assegnate con il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art.14 del D.P.R. 164/2002;*

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the name "Giovanni..."



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

- La Commissione arbitrale di cui all'art.3, punto 14 dell'A.Q.N. di Amministrazione del Corpo di Polizia Penitenziaria è organo di garanzia ai fini dell'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, nonché della corrispondenza di questi alle intese raggiunte con il presente Protocollo e ai principi e criteri determinati nell'A.Q.N.

(CAPO II)

DISCIPLINA DELLE MATERIE

Art.2

Principi Generali

I presupposti inderogabili per la definizione uniforme dei principi e delle direttive di applicazione delle materie di competenza del presente protocollo sono:

- L'individuazione dei posti di servizio istituzionali conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, Legge n. 395 del 15.12.1990 sulla base di criteri di coerenza alla tipologia dell'istituto, con l'indicazione altresì dei livelli minimi e massimi di operatività riferiti all'Istituto;
- La programmazione con cadenza mensile del servizio con l'indicazione dei turni di lavoro per ogni singolo lavoratore dai quali risulti l'orario di lavoro stesso;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to be 'L. G. G. G.' and other illegible signatures.

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including 'WATON' and 'L. G. G. G.'.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

3. *La costituzione delle Unità Operative con il riconoscimento della necessaria autonomia gestionale;*
4. *La formulazione dei carichi di lavoro in apposite tabelle di consegna per ogni posto di servizio istituito.*

Art.3

Tipologia e articolazione dei turni e degli orari di lavoro ordinario

- *La tipologia dell'orario di lavoro ordinario settimanale e l'articolazione dei turni di servizio su cinque o su sei giorni lavorativi settimanali sono funzionali alle esigenze di ordine, sicurezza e trattamento in vigore in ogni sede decentrata. Pertanto, per ogni posto di servizio dovrà essere definita la relativa fascia oraria di copertura all'interno della quale saranno sviluppati i relativi turni di lavoro ordinario. La differenziazione dell'orario di servizio nelle singole postazioni di lavoro agevola l'accoglimento delle richieste del personale per poter sviluppare l'orario di lavoro su sei o su cinque giornate lavorative settimanali, ovvero con il ricorso alla flessibilità;*

Art.4

Criteri generali per l'utilizzazione dei turni di lavoro straordinario

- *Sulla base della tipologia dell'orario di lavoro ordinario concordata in ogni singola sede decentrata le prestazioni di lavoro straordinario, consensualmente rese dal personale per compiti esclusivamente operativi ovvero per garantire i livelli minimi di operatività dell'Istituto, non dovranno comportare una prestazione lavorativa giornaliera individuale superiore complessivamente a nove ore. Le prestazioni di lavoro straordinario che possono essere richieste al personale, siano esse retribuite ovvero recuperate tramite riposi*



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

compensativi, non possono superare il limite annuo individuale comunicato dal Dipartimento e gli stanziamenti assegnati ad ogni singola sede di contrattazione.

- *Quando la tipologia dell'orario di lavoro ordinario si sviluppa su cinque giornate lavorative al personale, in via del tutto eccezionale e per ragioni esclusivamente di sicurezza connesse ai limiti minimi di operatività, possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario per un intero turno di lavoro in una delle due giornate libere con diritto sia alla retribuzione che al recupero. Il relativo provvedimento dovrà essere trasmesso al Provveditorato Regionale per la relativa verifica e ratifica.*

Art.5

Criteria generali per l'applicazione del riposo compensativo

- *Il riposo compensativo è un diritto maturato dal lavoratore a seguito di prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza al lavoro ordinario, ma entro i limiti individuali mensili e annuali di cui al precedente art.4, e non retribuite su esplicita richiesta del dipendente.*
- *Il riposo compensativo sarà pertanto fruito a richiesta del dipendente obbligatoriamente entro i due mesi successivi, previa richiesta scritta da inoltrare al Comandante di Reparto almeno una settimana prima senza alcun pregiudizio per la programmazione mensile del servizio e comunque concordato con il dipendente;*
- *I riposi compensativi possono essere cumulati a richiesta del dipendente entro i limiti stabiliti in ogni sede di contrattazione decentrata.*

Art.6

Criteria generali per la programmazione dei turni di reperibilità

- *I turni di reperibilità sono assegnati alle sedi di Istituto Penitenziario a seguito di contrattazione regionale sulla base delle esigenze di ordine e sicurezza connesse alle fasce di tipologia dell'istituto e al servizio di piantonamento in luogo esterno di cura, nonché in*

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature that appears to read 'Schubert' and another that reads 'Giovanni'.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

relazione ai piani di sicurezza regionale e delle singole sedi di istituto penitenziario, nel rispetto dei principi sanciti dall'art.12, comma 2, dell'A.Q.N.

Art.7

Criteri generali per l'impiego del personale
con oltre 50 anni di età o con più di 30 anni di servizio

Fermo restando quanto stabilito dall'art.9, comma 3, lett.c dell'A.Q.N. di Amministrazione 2002-2005, si conviene quanto segue.

- Sulla base della lunga esperienza maturata, fatte salve le determinazioni raggiunte in sede di contrattazione decentrata, saranno impiegati preferibilmente e compatibilmente all'organizzazione dell'Area della Sicurezza nell'ambito dell'Unità Operativa dagli stessi richiesta con preferenza rispetto agli altri. Nell'ambito dell'Unità Operativa saranno impiegati ordinariamente e sulla base del ruolo di appartenenza rispettivamente nei seguenti compiti:
 - ruolo degli Ispettori con funzione di Responsabile o di Vice Responsabile dell'Unità Operativa, o del Settore, o della Sorveglianza Generale;
 - ruolo dei Sovrintendenti con funzione di Responsabile o Vice Responsabile dell'Unità Operativa o del Settore o Sorveglianza Generale -n assenza di personale di cui al punto precedente- ovvero in incarichi di diretta collaborazione e di coordinamento con il Comandante di Reparto o Responsabile Unità Operativa;
 - ruolo degli Agenti/Assistenti con funzioni sovraordinate rispetto a gruppi di Agenti che costituiscono un Settore di una Unità Operativa;
- Nella programmazione e assegnazione dei turni serali e notturni, con particolare riferimento al personale del ruolo Agenti/Assistenti (l'inciso viene soppresso), il numero di giornate impiegate sarà inversamente proporzionale all'età e all'anzianità di servizio. Analoghi criteri guideranno la programmazione dei turni in giornate festive.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Giulio" and "P. L. C."

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature and initials at the bottom right.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Art. 8

Deroga ai turni di servizio di 6 ore

- *I posti di servizio che richiedono una copertura oraria superiore a 6 ore (ad es. h.24, h.20, h.16, h.12, h.10, ...) devono ordinariamente essere assicurati con prestazioni di lavoro di 6 ore o di 7 ore e 12 minuti con riferimento all'articolazione del lavoro settimanale rispettivamente di 6 o 5 giornate lavorative pari a 36 ore di lavoro ordinario settimanale. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in sede locale tramite apposita contrattazione decentrata che dovrà esaminare singolarmente tutti i posti di servizio istituzionali.*

art. 9

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. *Fermo restando quanto previsto, per gli anni 2002 e 2003, dagli accordi nazionali per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, firmati in data 24 marzo 2004, la contrattazione decentrata, prevista dall'art.3, comma 6, dei citati accordi per la determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità è demandata ad apposita contrattazione regionale.*
2. *Il tavolo contrattuale per gli anni 2002 e 2003, per l'individuazione dei compiti e degli incarichi predetti, nel rispetto dei criteri contenuti nell'art. 3, comma 6, dei citati accordi, è aperto successivamente all'assegnazione, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria del relativo budget, determinato in relazione al personale in forza al Provveditorato.*
3. *Il tavolo contrattuale per l'anno 2004, seguirà la stipula dell'accordo nazionale per l'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2004.*



[Handwritten signature]

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

4. *in ogni caso per compiti operativi si intendono tutti quei servizi di cui all'art. 5, Legge n. 395 del 15.12.1990.*

Art. 10

(Formazione ed aggiornamento del personale)

Ferme restando le direttive emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in materia a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto nell'art. 13, dell'Accordo Nazionale Quadro, il Provveditorato Regionale della Toscana, si impegna a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alle Organizzazioni Sindacali Regionali, il piano annuale della Formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni dipartimentali impartite, previo esame con le stesse OO.SS. anche in relazione ai criteri di partecipazione.

Art. 11

Verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e spacci e dell'attività di protezione sociale e di benessere del personale

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 dell'Accordo Nazionale Quadro, la Commissione per il controllo sul servizio mensa degli istituti penitenziari, prevista dall'art. 10 del Capitolato d'oneri incontra, semestralmente - anche in seduta straordinaria ove ne ricorrono i presupposti - i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative in sede locale del Corpo di Polizia penitenziaria ai fini di acquisire idee e proposte per migliorare la qualità del servizio.*
- 2. Il Comitato di Vigilanza, previsto dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione Penitenziaria, si confronta, semestralmente - anche in seduta straordinaria ove ne ricorrono i presupposti - con i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative in sede locale, del Corpo di polizia Penitenziaria, ai fini di verificare la qualità e la salubrità degli Spacci e di formulare proposte per il miglioramento*

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'Viero', 'P. L.', and 'A. V.']

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

del servizio nonché per verificare e incrementare l'attività di protezione sociale e di benessere del personale.

art. 12

Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale

Nel rispetto del principio delle pari opportunità nessuna preclusione è consentita in sede di interpello per l'accesso a determinati posti di servizio se non limitatamente al ruolo rivestito, ove questo sia legittimamente discriminante.

Il Provveditorato regionale della Toscana e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria si impegnano alla massima vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione.

Art. 13

Buone prassi nelle relazioni sindacali

Per le finalità di cui all'art. 1 del presente protocollo la Parte Pubblica si impegna a rispettare il termine di 30 giorni per fornire risposte alle questioni segnalate tramite corrispondenza diretta.

Art. 14

Norma conclusiva

Attesa la valenza del presente protocollo le parti concordano di procedere a periodiche verifiche bimestrali per accertare lo stato di attuazione degli impegni reciprocamente assunti.

Firenze, 16 novembre 2004



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

La Parte Pubblica

Il Provveditore *Luigi Pucci*

Do
Romano *Romano*

Al V. C. L. J. C.
Al V. C. L. J. C.
Al V. C. L. J. C.

Le OO.SS.

SAPPE *Paolo*

CISL *Aluffini*

CGIL *Carlo*

UIL *Quero*

FSA Cnpp-Siappe-Ugl/Fnp

Schirone

FIRENZE 16/11/2004